

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MAGISTRATI PER I MINORENNI E PER LA FAMIGLIA

Seminario 6 maggio 2006, Lecce:

“Recenti tendenze in tema di adozione e di affidamento: esperienze, riflessioni, prospettive”

Alla c.a. della Presidente

dott.ssa Maria Rita Verardo

Note in tema di Adozione mite

Nell’esperienza giudiziaria del Distretto di Corte d’Appello di Trieste i casi di adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44 lett. d) non sono numerosi. Negli ultimi cinque anni se ne contano solo sette. Si tratta per lo più di situazioni di impossibilità di affidamento preadottivo connessa alle particolari difficoltà di trovare una coppia disponibile all’adozione legittimante, in ragione delle particolari caratteristiche dei minori; ovvero di casi in cui si registrava la prolungata permanenza di minori in affidamento familiare, disposto inizialmente quale misura limitativa della potestà, ma con una involuzione della condizione della famiglia di origine tale da condurre alla dichiarazione dello stato di adottabilità. In sintesi, sono situazioni in cui *ex post* si è data alla situazione creatasi di fatto una cornice giuridica coerente con l’interesse del minore.

Queste note, condivise con i colleghi del Tribunale, sono assai limitate nella forma e nei contenuti rispetto alle approfondite analisi sul tema (cfr. in particolare “*L’adozione mite due anni dopo*”, di F. Occhiogrosso in *Minorigiustizia*, 3/2005) e si pongono semplicemente come contributo al confronto dialettico sull’argomento. Mentre appare chiaro che l’art. 44 lett. d) ben si presta a dare un inquadramento giuridico a situazioni che nel tempo si sono strutturate, la proposta di canonizzare l’adozione mite come percorso da impostare *ex ante* pare presentare alcuni inconvenienti e/o rischi.

Anzitutto per ciò che concerne la disponibilità delle coppie a tale forma di affidamento, di durata ed esito incerto, sia in fatto che nei suoi risvolti giuridici. Si pone un serio problema di preparazione adeguata delle coppie e di risorse congrue, nei Servizi, ad un accompagnamento prolungato, in una cornice giuridica fluida e in un quadro di incertezza sull’evolversi del quadro relazionale, anche per un periodo di tempo considerevole. Esistono concretamente queste risorse, per la preparazione delle coppie, e per sostenerle con un accompagnamento che non è neppure paragonabile alla vigilanza sugli affidamenti preadottivi?

Inoltre non può tacersi il rischio che si abbassi la soglia di tutela delle situazioni giuridiche soggettive che fanno capo ai minori. Non dal punto di vista tecnico e formale, giacché resterebbe sempre la distinzione tra stato di abbandono, premessa dell'adozione legittimante, e condizione di semiabbandono permanente. Tuttavia l'introduzione esplicita dell'adozione mite quale strumento operativo, da considerare *ab initio*, avrebbe certamente la sua influenza su tutti i soggetti del procedimento, dai diretti interessati, agli operatori socio-sanitari, al giudice, rendendo meno chiaro quale sia il discrimine relativo alla sussistenza dello stato di abbandono. E' noto che i nodi da sciogliere per dichiarare un minore in stato di adottabilità sono quelli complessi che si rinvengono in situazioni familiari multiproblematiche. Raramente, nei fatti, i genitori "abbandonano" i loro figli, e tuttavia si giunge alla dichiarazione di adottabilità, ritenendola nell'interesse del minore. Si tratta di casi che si pongono in una zona grigia, in cui è particolarmente importante la fase di accertamento, per fare piena luce sulla prevalenza delle risorse o delle carenze genitoriali e decidere di conseguenza, per il sostegno alla famiglia o per il diritto del minore ad una famiglia sostitutiva. Ci si domanda se non sia rischioso porre in questa terra di mezzo una categoria giuridica che dà apparente consistenza a situazioni incerte e fluide (*semiabbandono permanente*). Il pericolo concreto è che accertamenti meno rigorosi e penetranti possano trovare in essa una legittimazione, quasi una sponda, su cui possono pericolosamente poggiare il consenso dei genitori (che non perdono i figli), il sostegno dei Servizi (che non li "portano via"), la gratificazione degli affidatari, che però rischiano di non trovare un sostegno continuativo adeguato.

La forma di questo contributo è essenzialmente schematica e ne deriva una certa rigidità nell'esporre obiezioni che, naturalmente, si pongono in forma interrogativa ed interlocutoria rispetto agli spunti di approfondimento che certamente si potranno trarre dal Seminario di Lecce.

dr. Luca Gaspari – segretario sezione di Trieste AIMMF